

Ai sensi dell'art. 68, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, le specifiche tecniche non possono menzionare un procedimento determinato, né fare riferimento ad un tipo, ad un'origine o a una produzione specifica che avrebbe come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Una deroga è ammissibile solo quando il riferimento sia indispensabile ad individuare l'oggetto dell'appalto, ma in tale caso la descrizione deve essere accompagnata dall'espressione "o equivalente". L'indicazione delle caratteristiche deve quindi essere effettuata in relazione ad elementi significativi per distinguere l'oggetto della fornitura, ma non può essere utilizzata con lo scopo di determinare una discriminazione a favore o contro imprese produttrici di determinati beni e quando le specifiche tecniche si riferiscono ad un particolare prodotto (pur senza indicarne il marchio) esse devono essere corrette mediante la puntualizzazione di equivalenza.